



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS.

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziabile Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: Assegnazione a titolo oneroso di un alloggio di cui all'art.6 del D.P.R. n.314/2006. Alloggio sito in Via Raffaele Majetti, 80, Palazzina G2, scala A, Interno n. 6. – Trasmissione Bando.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota n. GDAP-0073471.U datata 10 ottobre 2022, concernente il bando in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Casa Circondariale Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti"
Via Raffaele Majetti. n.70 – 00156 ROMA

Al Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
segreteriagenerale.dap@giustizia.it

Al Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

Al Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
Direzione Generale della Formazione
dgformazione.dap@giustizia.it

Al Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
Direzione Generale Detenuti e Trattamento
dgdetenutietrattamento.dap@giustizia.it

Al Dipartimento dell'Amm. Penitenziaria
Sede Logistica Polo di Rebibbia
dirigenteacquisti.dgpr.dap@giustizia.it
laboratoriodna.dgdetenutietrattamento.dap@giustizia.it

Al Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise
pr.roma@giustizia.it

Alla Scuola di Formazione ed Aggiornamento
sfp.roma@giustizia.it

Alla Direzione della Casa Circondariale
Regina Coeli
cc.reginacoeli.roma@giustizia.it

Alla Direzione della Casa Reclusione Rebibbia
cr.roma@giustizia.it

Alla Direzione della Casa Circondariale
Femminile Rebibbia
ccsf.roma@giustizia.it



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Casa Circondariale Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti"

Via Raffaele Majetti, n.70 - 00156 ROMA

Alla Direzione della Casa Circondariale
Rebibbia Terza Casa
cc.rebibbia.roma@giustizia.it

Alla Direzione della Casa Circondariale
Velletri
cc.velletri@giustizia.it

Alla Direzione del S.A.D.A.V.
mv.roma@giustizia.it

Al Gruppo Operativo Mobile
gom.dap@giustizia.it

Al Nucleo Investigativo Centrale
nucleoinvestigativocentrale.dap@giustizia.it

All'Ufficio per la Sicurezza e la Vigilanza Personale
segreteria.uspev@giustizia.it

e.p.c.: Alla Segreteria del Personale di
Polizia Penitenziaria
segr.personale.cc.rebibbianc.roma@giustizia.it

Oggetto: Assegnazione a titolo oneroso di un alloggio di cui all'art.6 del D.P.R. n.314/2006.

Alloggio sito in Via Raffaele Majetti, 80, palazzina G 2, scala A, interno n.6 .

Trasmissione bando.

Si trasmette il bando per l'assegnazione di n° 1 alloggio demaniale a titolo oneroso presso la struttura penitenziaria di Roma Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti", sito in Via Raffaele Majetti, 80, palazzina G 2, scala A, interno 6, con preghiera di darne ampia diffusione a tutto il personale in servizio o assente a qualsiasi titolo presso codesti Uffici.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dr.ssa Rosella Santoro



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

BANDO DI CONCORSO N. 1 DEL 10/10/2022 ALLOGGIO DEMANIALE PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO, AI SENSI ART.3 del DPR.314/06.

Assegnazione a titolo oneroso alloggio n. 1 presso Edificio G2 Scala A interno 6 dell'Istituto Penitenziario di C.C. Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti" Roma

LA DIREZIONE della Casa Circ. ROMA REBIBBIA N.C. "R. CINOTTI"

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314 Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007).
- Visto il P.D.G. n.0364857 del 21.11.2018, recante "nuovi criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio di cui all'art.3 del D.P.R. n.314/06";
- Viste le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/2006, trasmesse con nota GDAP 0076157 del 3.3.2017;

PUBBLICA

il presente bando per l'assegnazione, a titolo oneroso, di n. 1 alloggio sito in Via R, Majetti n. 80 - 00156 Roma, composto nel seguente modo.

Alloggio presso il civico 80 – Palazzina G 2, Scala A, int.n. 6: n. 7 vani;

Il tutto con superficie convenzionale di mq. 126 pari ad un canone mensile di Euro **161,10** aggiornato alla data del 30.09.2022 Il predetto canone sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

A. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DISPONIBILI:

L'unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

1. ANZIANITA' COMPLESSIVA DI SERVIZIO:

per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi

punti 0,25

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.

2. ANZIANITA' DI SEDE:

per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi

sede di servizio ove è ubicato l'immobile posto a bando

punti 0,50

altra sede di servizio situata entro i 50 km da dove è ubicato l'immobile
posto a bando

punti 0,25

La distanza chilometrica è calcolata tramite sistemi informatici presenti su internet, percorso più veloce.

L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio, alla scadenza del bando, nella sede ove è ubicato l'immobile (entro i 50 km) ed è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario.

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (*oltre al titolare*):

Per ogni componente convivente

punti 0,50

incrementati di ulteriori punti **1,00** se trattasi di convivente a carico

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi, o naturali riconosciuti e dai figli adottivi anche se di un solo coniuge o convivente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

4. PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE DISABILI:

Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge 05 febbraio/1992 n.104, presente nel nucleo familiare da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:

- persona con handicap (art.3, comma1, Legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente):
punti 1,00
- persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21 Legge n. 104/1992): (compreso richiedente, coniuge/convivente):
punti 1,50
- persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 legge n. 104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente):
punti 3,00

A parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede; a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 (composizione del nucleo familiare).

A parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio relativo di cui al punto 4 (presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili)

A parità di punteggio di cui al punto 4, prevarrà la situazione economica documentata tramite I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

5. PUNTEGGIO SITUAZIONE REDDITUALE ISEE:

- 1) da 0 a 8000 euro punteggio 8;
- 2) da 8001 a 11000 euro punteggio 7;
- 3) da 11001 a 140000 euro punteggio 6;
- 4) da 14001 a 17000 euro punteggio 5;
- 5) da 17001 a 20000 euro punteggio 4;
- 6) da 20001 a 23000 euro punteggio 3;
- 7) da 23001 a 26000 euro punteggio 2;
- 8) da 26001 a 29000 euro punteggio 1;
- 9) oltre 29001 punteggio 0.

B. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione della unità immobiliare, redatta in carta semplice, con l'utilizzo *esclusivo* dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autenticata - utile ai fini dell'attribuzione del punteggio - , alla segreteria di questa Direzione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di affissione dello stesso in bacheca. Della emanazione del bando deve essere altresì data notizia anche al personale assente a qualsiasi titolo.

Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza di esso verrà protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Farà fede al fine dell'accertamento della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare all'assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato o in forma diversa da quella richiesta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente.

Decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione, si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione dell'alloggio di servizio disponibile da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise di Roma.

Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l'attribuzione del relativo punteggio, unitamente alla domanda di partecipazione, devono prodursi, in originale o copia autentica, i seguenti documenti previsti dal P.D.G. n.0364857 del 21.11.2018:

- a) Dichiarazione di presenza, tra i componenti del nucleo familiare di persona disabile con relativa certificazione sanitaria che dovrà essere prodotta mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all'art.4 della Legge 104/92.
- b) Autocertificazione (corredata da copia di documento di identità) dalla quale risulti l'assenza di cause di esclusione dal procedimento di assegnazione dell'alloggio demaniale prevista dal punto 3 del bando.
- c) Autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) ai sensi degli artt. 40 e 74 del D.P.R. n.445/2000, modificati ex art 15 della legge n.183/2001, dell'attestazione del possesso dei titoli di cui al punto A nr.1,2,3,5 del cit. PDG n.0364857 del 21.11.2018, dovrà essere prodotta dagli interessati compresa la "qualità di convivenza a carico", che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l'applicazione del punteggio. Nell'ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall'esercente la patria potestà o tutela.
- d) Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, circa la presenza o meno di cause di esclusione, previste dalla lettera C del cit. PDG.

C. CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 314/2006, è escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il personale che, pur vantando titolo, dispone di abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro Ente Pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio e sia distante non oltre 30 Km dal confine comunale.

E' altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La titolarità a titolo di concessione in uso, di alloggio di servizio dell'Amministrazione Penitenziaria, non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di eventuali diverse unità abitative messe a bando, previo impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio a concorso; il predetto sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti. Alla scadenza della concessione il personale che ha usufruito di un alloggio di servizio di cui agli artt.5 e 6 del DPR n.314/2006, potrà partecipare al nuovo bando, ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti.

Non saranno dichiarati assegnatari, ancorché utilmente collocati in graduatoria, coloro i quali abbiano reso dichiarazioni non veritiere o prodotto una falsa documentazione.

Si rammenta che qualora dovesse risultare che l'assegnazione o l'inserimento in graduatoria dell'aspirante assegnatario è stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione si procederà, nei confronti dell'assegnatario, alla revoca dell'assegnazione fatte salve le eventuali conseguenze di natura civile, penale ed amministrativa.

D. DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art.6 commi 6 e 7 del DPR n.314/2006, la concessione, a domanda, di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni quattro a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio, risultante dal verbale di consegna che dovrà comunque intervenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Il concorrente che non prenda possesso dell'alloggio nel termine sopra indicato è considerato rinunciatario.

Alla scadenza dei quattro anni, la concessione può essere rinnovata per ulteriore anni quattro in costanza dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione e/o di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare (punti 3 e 4 lettera A del PDG); allo scopo, l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione, autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.

Ai sensi dell'art.6, comma 6, del DPR n.314/2006, la concessione non può comunque eccedere il termine complessivo di anni 8; in presenza di documentate particolari esigenze personali e familiari, quali, a titolo esemplificativo, la sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente, il previsto trasferimento ad altra sede, la prossimità del collocamento a riposo, essa può essere prorogata per un ulteriore biennio, non rinnovabile.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione.

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:

- a. impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- b. concessione dell'alloggio in uso a terzi;
- c. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione. Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio o comando presso altre Amministrazioni, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art.7 del DPR n.314/2006; sospensione dal servizio da almeno 6 mesi; distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6;
- d. mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini; ai fini della individuazione degli oneri accessori si rinvia all'art.8 del DPR n.314/2006

Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce, altresì, causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione.

I Provveditorati regionali provvedono, pertanto, ad attivare i controlli di cui all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale del personale e delle risorse, per quanto di competenza ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.314/2006, l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione. In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art.21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n.241/1990. In caso di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art.9 del D.P.R. n.314/2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione "*sine titulo*" corrispondente al canone, calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ed agli oneri accessori.

E. TRASMISSIONE DEL BANDO AD ALTRE SEDI

Il bando è inoltre trasmesso agli Uffici o Servizi dell'Amministrazione penitenziaria entro i 50 km dalla sede ove è ubicato l'immobile posto a bando, per consentire al personale interessato ivi in servizio la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale.

Roma 10/10/2022

Il Direttore
Dr.ssa Rosella Santoro

Allegato:

- Istanza di partecipazione.

ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEMANIALI DI SERVIZIO CON CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO

(ex articolo 3 del D.P.R. 15 novembre, n.314)

Al Direttore della Casa Circondariale
Di Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti"
ROMA

Il/la sottoscritta/a² _____
in servizio presso³ _____
nato a _____ il _____ residente _____
in via _____

CHIEDE

alla S.V. ill.ma di poter partecipare all'assegnazione dell'alloggio demaniale n. _____ di schedario di cui al bando del _____ ex articolo 3, D.P.R. 15 novembre 2006, n.314. A tal fine, consapevole delle conseguenze giuridiche previste in caso di dichiarazioni mendaci, presenta la seguente documentazione (barrare la casella di interesse):

- Originale o copia autenticata dell'attestato di anzianità complessiva di servizio;
- Originale o copia autenticata dell'attestato di anzianità di sede;
- Originale o copia autenticata dello stato di famiglia;
- Originale o copia autenticata della certificazione.

Allega alla presente autocertificazione (corredata da copia firmata di un documento d'identità) dalla quale risulti l'assenza di cause di esclusione dal procedimento di assegnazione degli alloggi demaniali previste dall'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 15 novembre 2006, n.314.⁴

Li _____

Firma

² indicare, nell'ordine, Cognome Nome;

³ indicare l'istituto presso il quale l'istante presta servizio;

⁴ il partecipante deve dichiarare di non disporre, egli stesso, il coniuge o il figlio vivente a carico, di abitazioni in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro Ente Pubblico o Amministrazione dello Stato qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio e sia distante non oltre 30 Km dal confine comunale.